



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 settembre 2009 (15.09)
(OR. fr/en/it)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0099 (COD)**

**12681/09
ADD 1**

**CODEC 1043
TRANS 309**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 10092/2/07 TRANS 189 CODEC 599

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) **[seconda lettura]**
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo **(AL + D)**
Dichiarazioni

Dichiarazione unilaterale della delegazione del Regno Unito

"Sin dalla pubblicazione delle proposte della Commissione, nel maggio 2007, era inteso che i tre regolamenti che saranno adottati in data odierna sarebbero stati negoziati come un unico pacchetto e avrebbero avuto pertanto una data di attuazione comune. Il Regno Unito ha accettato le nuove norme in materia di cabotaggio partendo dal presupposto che esse sarebbero state controbilanciate da nuove disposizioni in materia di controllo della sicurezza nell'ambito del regolamento sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (ad es. possibilità di riferire allo Stato di origine in merito ai trasportatori che commettono infrazioni in uno Stato membro ospitante affinché lo Stato di origine possa prendere provvedimenti adeguati nei loro confronti). Era a questa condizione che il Regno Unito ha aderito all'accordo politico raggiunto dal Consiglio "Trasporti" nel giugno 2008.

Il Regno Unito comprende il desiderio del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri che le norme in materia di cabotaggio siano attuate rapidamente per conseguire una maggiore chiarezza del diritto e condizioni normalizzate. È tuttavia deluso dal fatto che l'attuazione non procederà come originariamente convenuto.

Il Regno Unito sostiene i nuovi regolamenti e nella votazione odierna voterà pertanto a favore dei medesimi, ma auspica vivamente che in occasione dell'eventuale futura negoziazione di un pacchetto di misure come quello delle proposte sui trasporti su strada non si verifichi un capovolgimento degli impegni assunti riguardo alle date comuni di attuazione convenute all'inizio dei negoziati come quello verificatosi in questa occasione."

Dichiarazione della Commissione

- "1. La Commissione sorveglierà attentamente l'efficacia dei controlli eseguiti dagli Stati membri sul nuovo regime di cabotaggio e valuterà l'efficacia di detti controlli nella sua prima relazione sull'applicazione della normativa sociale e sugli sviluppi registrati nel settore dei trasporti su strada, che presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio (a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006), dopo l'entrata in vigore delle norme in materia di cabotaggio.

2. L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevede che la Commissione elabori entro la fine del 2013 una relazione che faccia il punto della situazione del mercato dei trasporti su strada nella Comunità, inclusiva di una valutazione atta a determinare se l'armonizzazione delle norme nei settori – principalmente – del controllo dell'applicazione e delle tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture stradali nonché della legislazione in materia sociale e di sicurezza sia tale che si possa prendere in considerazione la possibilità di aprire ulteriormente i mercati dei trasporti stradali nazionali, compreso il mercato del cabotaggio.
Se la valutazione confermerà tale conclusione, la Commissione presenterà opportune proposte."

DICHIARAZIONE ITALIANA

L'Italia evidenzia che lo schema di regolamento concernente il cabotaggio di merci presenta alcuni aspetti insoddisfacenti:

- * nell'articolo e, in parte, nel considerando numero 15, che reca le specificazioni sulla temporaneità delle prestazioni, manca la previsione che il cabotaggio non debba svolgersi creando un'attività permanente, continua o su base sistematica;

- * nell'art. 8, le previsioni riguardanti le prove dello svolgimento regolare delle operazioni di cabotaggio e il divieto di richiedere altri documenti per dimostrare le condizioni di esercizio appaiono insufficienti ad evitare il rischio di elusione dei limiti all'esecuzione del cabotaggio.
- * nell'art. 17 il termine della fine del 2013 per la presentazione della relazione della Commissione sull'analisi del mercato del trasporto, con la valutazione dei progressi sulla via dell'armonizzazione appare troppo ravvicinato.

L'Italia ritiene che si debba tenere conto delle differenze esistenti nel mercato comunitario in ragione delle diverse ed innegabili condizioni oggettive dei singoli mercati dei paesi membri, evidenziate maggiormente a seguito dell'allargamento dell'Unione.

Il trasporto di cabotaggio deve essere, perciò, regolamentato in modo che non vi sia un ricorso a tale pratica in contrasto con la sua funzione propria, che non può che essere temporanea, come si esprime lo stesso Trattato riguardo alla prestazione di servizi.

Stante le differenze sopra dette, è necessario prevedere tempi sufficienti di assestamento del mercato del trasporto in modo da raggiungere un'integrazione di sostanza ed evitare impatti negativi sui singoli mercati nazionali.

Per lo stesso motivo, la relazione della Commissione non dovrebbe intervenire in tempi eccessivamente ravvicinati, per evitare che la nuova normativa sul cabotaggio abbia tempi di operatività e verifica non adeguati, anche in relazione ai termini previsti per la sua applicazione.
